

# Incentivi alla digitalizzazione dello studio:<sup>[L]</sup><sub>[SEP]</sub> come utilizzare ancora il “bonus 4.0”

## 1. Il credito di imposta per gli investimenti in “beni 4.0”.

Allo stato attuale fino al termine del 2025 (in realtà fino al 30.6.2026 ma con alcuni requisiti) gli investimenti in beni strumentali con le caratteristiche dell’Industria 4.0 potranno beneficiare di un credito di imposta che, sebbene non più ai livelli degli anni precedenti, rappresenta comunque uno stimolo importante. Dal 2023 l’agevolazione è stata depotenziata sia per gli investimenti in beni materiali 4.0 inclusi nell’ALL. A della L. 232/2016 sia per gli investimenti in beni immateriali inclusi nell’ALL. B della L. 232/2016.

Trattandosi di una agevolazione che, nella sostanza, è ormai consolidata, l’Amministrazione finanziaria ed il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fornito (tra tutti la nota circolare “Sanità 4.0” del 2019) numerosi chiarimenti, soprattutto in tema di investimenti in beni 4.0, agevolazione molto favorevole riservata, lo ricordiamo, agli odontoiatri che svolgono l’attività professionale con modelli societari quali le S.r.l. o STP in forma di S.r.l. (o S.p.A., S.n.c. o S.a.s.).

### 1.1. Chi può fruire del credito?

I **soggetti beneficiari** sono tutti quei professionisti che svolgono l’attività mediante:

- Società di persone quali **S.n.c.** e **S.a.s.**;
- Società di capitali quali **S.r.l. e STP in forma di s.r.l.** (vi sarebbero anche le S.p.A. ma non sono così diffuse nel “mondo del dentale”).

Nonostante sia ormai chiaro come la digitalizzazione non sia più un fenomeno relegato solo al mondo delle imprese quanto piuttosto elemento essenziale in qualsiasi settore professionale, nei numerosi interventi normativi collegati all’attuazione delle Legge Delega per la riforma del sistema tributario e nella stessa Legge Delega non vi è traccia della volontà del legislatore di estendere al mondo delle professioni le agevolazioni in commento. L’esclusione resta assolutamente illogica ed è figlia di una concezione miope, dove il professionista è considerato un soggetto che svolge l’attività in prevalenza individualmente, senza l’impiego di capitali in beni strumentali o senza l’utilizzo rilevante di risorse umane. Niente di più lontano dalla realtà, specie in ambito odontoiatrico. Allo stato attuale però gli **investimenti in beni strumentali 4.0** (sia materiali sia immateriali) sono agevolati con il credito nella sua massima percentuale **solo per le S.r.l., le STP in forma di s.r.l. o le Società di persone** (tra professionisti o meno, **tralasciando** volutamente le imprese individuali vista l’esiguità del loro numero in odontoiatria, nonché la dubbia legittimità).

Prima di analizzare le percentuali di credito e i termini per effettuare gli investimenti, è necessario ricordare che la **fruizione del beneficio** in oggetto è condizionata a

- **il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

- **il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**, dimostrabile mediante un **DURC in corso di validità** al momento di fruizione del credito d'imposta. Su quest'ultimo aspetto, stante i controlli che la Guardia di Finanza sta portando avanti ormai da un anno su queste tipologie di crediti, il nostro consiglio operativo è di aggiornare periodicamente il DURC così da poter dimostrare il corretto adempimento degli obblighi contributivi e non incorrere in possibili discussioni con i verificatori.

## 1.2. Quali investimenti sono agevolati?

Gli investimenti agevolabili (solo in strutture ubicate in Italia) sono suddivisi in due differenti tipologie con differenti % di credito. Il "bonus fiscale" si applica per:

- I beni materiali di cui all'**Allegato A alla L. 232/2016** (che fino al 2019 potevano beneficiare del iperammortamento);
- I beni immateriali di cui all'**Allegato B alla L. 232/2016**. Di seguito le tre condizioni che i beni oggetto dell'investimento devono avere:
  - **novità**, ossia essere nuovi;
  - **strumentalità** rispetto all'attività svolta, ossia devono essere beni ad uso durevole impiegati come strumento di produzione all'interno dell'attività dello studio;
  - **essere acquistati in proprietà o con contratti di leasing**, rimanendo esclusi i contratti di noleggio o locazione/leasing operativo. Nel caso di acquisto di beni prodotti da imprese estere, non dovrebbero esserci cause ostative per la fruizione del credito salvo, a parere di chi scrive, qualche complicazione sugli adempimenti documentali richiesti dalla norma (richiamo in fattura alla norma agevolativa e ottenimento della documentazione propedeutica al rilascio dell'autocertificazione).

Per quanto concerne le **esclusioni**, i beni di principale interesse per gli odontoiatri che non possono fruire dall'agevolazione sono:

- i **veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR** (essenzialmente le autovetture);
- i **fabbricati** e le costruzioni;
- i **beni ammortizzabili in aliquote inferiori al 6,5%**;
- i materiali di consumo, in quanto privi del requisito della strumentalità.

I **beni fisici 4.0**, che ribadiamo permettono di fruire di un credito di imposta ma solo per gli odontoiatri che esercitano l'attività con strutture societarie (S.r.l. e STP in forma di s.r.l. fra tutte), possono invece essere suddivisi in 3 categorie:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0".

Tali beni devono obbligatoriamente avere **tutte le seguenti 5 caratteristiche** (già previste nelle precedenti versioni della norma):

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, **devono possedere almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche** per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Infine, condizione necessaria per fruire del credito di imposta è la c.d. interconnessione. L'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico avevano nel 2017 fornito chiarimenti al riguardo, ancora oggi attuali. Nello specifico, un bene viene definito interconnesso se scambia informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad es.: TCP/IP, HTTP, MQTT, ecc.) e se è identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad es.: indirizzo IP).

La Guardia di Finanza, nei recenti blitz che sta conducendo sui soggetti che hanno fruito di questi crediti, sta chiedendo di dimostrare non solo che l'interconnessione è operativa al momento in cui si è iniziato a utilizzare il credito d'imposta ma anche, come previsto dalla norma, che il bene è rimasto interconnesso per tutta la sua vita utile. Anche in questo caso, per esperienza operativa consigliamo

di stampare periodicamente i report dei log di interconnessione tra il macchinario ed i sistemi interni ed esterni a cui è collegato secondo le specifiche sopra riportate.

In ambito odontoiatrico, i beni più diffusi con queste caratteristiche sono la TAC, alcuni riuniti interconnessi, alcune tipologie di microscopi, gli scanner intraorali, i fresatori e le stampanti 3D, alcune autoclavi, alcuni particolari mobili, alcuni robot per la chirurgia guidata e, da ultimo, anche alcuni macchinari per la sedazione cosciente. Nel prossimo futuro l'elenco dei beni agevolati potrebbe aumentare in virtù anche della tendenza sempre più forte nell'integrare sistemi di intelligenza artificiale all'interno dei macchinari. Per quanto concerne i beni immateriali 4.0, identificati dalla Circolare del MiSE ribattezzata "Sanità 4.0" del 2019 ome quei software che permettono la gestione della "cartella clinica elettronica", rispetto al passato non devono più essere collegati a beni fisici 4.0 e possono essere agevolati anche se utilizzati mediante soluzioni di cloud computing. Non rientrano però in questa categoria i software per la gestione d'impresa in senso ampio (dall'amministrazione a quelli per il controllo e la finanza fino ai CRM).

### 1.3. Quando fare l'investimento?

A livello temporale sono agevolabili alle condizioni attuali gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025. L'agevolazione spetta anche per **gli investimenti effettuati entro il 30.6.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025 congiuntamente siano verificate le due seguenti condizioni:**

- sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione;
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore.

**Dal 2023**, non sono più agevolati in nessun modo gli investimenti in **beni materiali e immateriali ordinari**. È inoltre importante ricordare che, nel caso di acquisto in proprietà, per momento di effettuazione dell'operazione si considera la data della consegna o della spedizione del bene mentre, nel caso di leasing, si farà riferimento al verbale di consegna da parte dell'utilizzatore.

### 1.4. A quanto ammonta il credito di imposta?

Il credito d'imposta per i beni 4.0 **viene riconosciuto in misura differenziata** a seconda della tipologia di investimenti e, per i beni immateriali 4.0, anche del periodo di investimento.

Per gli investimenti in **beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016** (la norma che interessava come detto il "vecchio" iper-ammortamento) ossia i beni materiali con i requisiti dell'Industria 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto agli odontoiatri che utilizzano modelli societari (quali ad esempio la S.r.l. o la STP in forma di s.r.l.) nella misura del **20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro** (si omettono anche in questo caso le altre percentuali per investimenti con valori superiori) effettuati **dal 1.1.2023 al 31.12.2025 o entro il 30.6.2026**, a condizione come detto che si sia **pagato l'acconto del 20% entro il 31.12.2025** e che l'ordine sia stato **accettato** dal venditore.

In secondo luogo, sempre e solo per S.r.l., STP in forma di s.r.l., S.p.A., S.n.c. e S.a.s., **per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016** (comprese le spese

per servizi cloud computing), il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **20% del costo** nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di € **per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 o entro il 30.6.2024, a condizione che si sia pagato l'acconto del 20% entro il 31.12.2023** e l'ordine sia stato accettato dal venditore;
- nella misura del **15% del costo** nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di € **per gli investimenti effettuati nell'anno 2024 o entro il 30.6.2025, a condizione che si sia pagato l'acconto del 20% entro il 31.12.2024** e l'ordine sia stato accettato dal venditore;
- nella misura del **10% del costo** nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di € **per gli investimenti effettuati nell'anno 2025 o entro il 30.6.2026, a condizione che si sia pagato l'acconto del 20% entro il 31.12.2025** e l'ordine sia stato accettato dal venditore.

Come anche precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate, il costo su cui calcolare **il credito di imposta deve essere considerato comprensivo di IVA solo se quest'ultima risulta totalmente indetraibile**. Attenzione, quindi, per gli odontoiatri in forma di società che svolgono sia operazioni esenti (come l'attività sanitaria resa a pazienti) sia operazioni imponibili IVA come, ad esempio, altro tema di altrettanta attualità, le **prestazioni di medicina estetica con finalità meramente "cosmetica"** e non terapeutica perché a loro si potrebbe applicare il cosiddetto **"pro-rata di detraibilità IVA"**: vi potrebbe, quindi, essere un effetto negativo sull'agevolazione in commento, dato che il credito non si calcolerebbe sull'IVA parzialmente non detratta ma solo sul costo al netto dell'IVA (in sostanza un dettaglio che può fare la differenza). Sul punto, vista la particolarità, è opportuno un confronto con il proprio Commercialista.

### **1.5. Da quando e come si può utilizzare il credito d'imposta?**

Il credito d'imposta è utilizzabile solo **in compensazione tramite F24 in tre quote annuali**.

Due precisazioni:

- Per gli investimenti nei beni "Industria 4.0", il credito sarà fruibile a decorrere dall'anno in cui è avvenuta interconnessione;
- Nel caso in cui entro l'anno non si riesca a fruire per intero del credito riconosciuto, come precisato dall'Agenzia delle Entrate anche nella Circolare 9/E del 2021, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato in compensazione nelle annualità successive.

Esemplificando: l'investimento in un bene materiale "4.0" effettuato nel 2023 (e contestualmente interconnesso) per un importo complessivo di 50.000€ permetterà agli odontoiatri che utilizzano veicoli societari per esercitare l'attività (S.r.l. o STP in forma di s.r.l. fra tutte) di poter utilizzare in compensazione negli anni 2023, 2024, 2025 il credito di imposta complessivo di 10.000 €.

**Molta attenzione però** alla novità introdotta dall'art. 6 del DL "PNRR" (DL 39/2024), in vigore dallo scorso 30 marzo: **è stata prevista la necessità di effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sia ex ante sia ex post.**

Nello specifico, **si dovranno comunicare preventivamente in via telematica** (rispetto alla firma dell'ordine del fornitore) **l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30.3.2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.** Sarà poi necessario un **aggiornamento della comunicazione** al completamento degli investimenti a titolo di rendicontazione finale. **Quest'ultima andrà effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1.1.2024 al 29.3.2024.**

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2023, dove assume rilevanza ai sensi dell'articolo 109 del TUIR la data della consegna o spedizione (ovvero se diversa o successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altri diritti reali), **la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla rendicontazione effettuata** secondo modalità comunicative **con modulistica allegata.**

Questo **adempimento comunicativo** deve essere effettuato sulla base del **modello** che era stato **previsto col DM del 6.10.2021** (che aveva reso obbligatorio, sebbene non pregiudizievole per la fruizione del credito, la comunicazione ex post a fini statistici al MISE-MIMIT)..

È stato finalmente approvato (attraverso il DM 24.4.2024) il modello di comunicazione (Allegato), disponibile in formato editabile sul sito del GSE (dal 29.4.2024).

Le comunicazioni devono essere inviate tramite l'apposita funzionalità del portale GSE (comunicato GSE 16.5.2024).

Con una **FAQ diffusa lo scorso 16 aprile**, l'Agenzia delle Entrate ha escluso che il blocco sulla compensazione (introdotto con specifiche procedure informatiche sui software di controllo degli F24 con la Risoluzione 19/E/2024) si applichi anche agli investimenti effettuati o prenotati con il pagamento dell'acconto del 20% e ordine accettato dal venditore nel 2021 o 2022 ma interconnessi nel 2023 o 2024. Una particolarità segnala l'Amministrazione nella FAQ: per non incorrere nello scarto del modello F24 **sarà necessario indicare l'anno di prenotazione ossia il periodo in cui è iniziato l'investimento a prescindere da quando è stato concluso o dall'anno di interconnessione nel modello di pagamento.** Ad esempio: per un investimento prenotato nel 2022 ma interconnesso nel 2023, si dovrà indicare nel mod. F24 come anno di riferimento il 2022.

#### **1.6. Il meccanismo del rimborso del credito ("recapture") in caso di sostituzione del bene.**

**Massima attenzione in caso di vendita (o mancato riscatto in caso di leasing)** dei beni per cui si vuole fruire nel nuovo credito di imposta nei primi due anni successivi all'acquisto per via del c.d. "recapture".

**Per i beni strumentali "4.0"**, vale la regola (già presente in passato) della **restituzione dell'agevolazione nel caso di cessione a titolo oneroso o mancato riscatto in caso di leasing se avvengono entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'investimento** (interconnessione per i beni 4.0.). Di fatto, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, il credito di imposta fruito andrà restituito per intero. Questa disposizione non si applica nel caso di sostituzione del bene ceduto con un altro bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o

superiori nell'anno in cui avviene la vendita, ricordato dall'Amministrazione Finanziaria nella Circolare 9/E 2021.

### 1.7. Quali sono gli obblighi documentali?

Per fruire del credito d'imposta è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, **la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento dell'investimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.**

Inoltre, **sulle fatture** e sugli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati (**compreso il DDT**, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 18.5.2022) **deve essere indicato l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative dell'art. 1 commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178 del 30.12.2020.** In caso di assenza di questa dicitura, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in passato, il credito di imposta non potrà essere utilizzato. **È stata però prevista la possibilità di regolarizzare questa situazione sia in caso di fatture cartacee sia in caso di fatture elettroniche** (modalità operativa confermata anche recentemente dall'Agenzia delle Entrate). Trattandosi di un tema prettamente tecnico, il consiglio è di rivolgersi al proprio Commercialista per valutare la migliore modalità di regolarizzazione.

In terzo luogo, un "ritorno al passato": per i beni 4.0 di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le strutture odontoiatriche saranno tenute per gli investimenti superiori a 300.000 € (rari in odontoiatria) a produrre una **perizia tecnica asseverata** (e non più semplice, come nella precedente versione del credito di imposta valida per il 2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

**Per investimenti non superiori alla soglia di cui sopra, è sempre sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante della società** resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000. In entrambi i documenti **dovrà comunque risultare che i beni siano in possesso le caratteristiche previste dagli Allegati A e B della L. 232/2016** e che siano stati **interconnessi al sistema aziendale.** Per evitare sorprese in caso di controllo fiscale, **è opportuno farsi rilasciare dal venditore del bene una dichiarazione** (meglio ancora una perizia) **che attesti il possesso dei requisiti in precedenza esposti nonché un verbale** a cura dell'installatore **che attesti l'interconnessione del bene.** Il suggerimento è di dare a tutta questa documentazione data certa con scambio di PEC.

Fino all'introduzione del DL "PNRR" era obbligatoria la **comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico** (con finalità puramente statistiche) firmata digitalmente dal legale rappresentante della società entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento. Era stato più volte ribadito che tale adempimento non costituiva condizione preventiva per l'accesso ai benefici fiscali né causa di diniego, qualora non venisse effettuato.

Ora, invece, il **modello di comunicazione è diventato obbligatorio ex ante ed ex post a pena di decadenza/impossibilità a compensare il credito**, la finalità è certamente quella di evitare frodi (cosa evidentemente sacrosanta), ma viene il sospetto che sia anche per disincentivare l'uso di crediti di ammontare relativamente ridotto, per migliorare le casse erariali in affanno.

Umberto Terzuolo

Alessandro Terzuolo